



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 14 giugno 2023
(OR. en)

10472/23

LIMITE

SCH-EVAL 132
ENFOPOL 289
COMIX 290

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0176(NLE)**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 26 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte della Svezia, dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore della cooperazione di polizia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 26 final.

All.: COM(2023) 26 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 9.6.2023
COM(2023) 26 final

2023/0176 (NLE)
SENSITIVE*

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella
valutazione 2022 dell'applicazione, da parte della Svezia, dell'*acquis* di Schengen nel
settore della cooperazione di polizia**

* Distribution only on a 'Need to know' basis - Do not read or carry openly in public places. Must be stored securely and encrypted in storage and transmission. Destroy copies by shredding or secure deletion. Full handling instructions <https://europa.eu/db43PX>

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Il 7 ottobre 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1053/2013¹, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen. In linea con tale regolamento la Commissione ha stabilito un programma di valutazione pluriennale per il periodo 2020-2024² e un programma di valutazione annuale per il 2022³, con piani dettagliati per le visite in loco negli Stati membri da valutare, i settori da valutare e i luoghi da visitare.

I settori da valutare coprono tutti gli aspetti dell'*acquis* di Schengen: in particolare, la gestione delle frontiere esterne, la politica dei visti, il sistema d'informazione Schengen, la protezione dei dati, la cooperazione di polizia, la cooperazione giudiziaria in materia penale nonché l'assenza di controllo di frontiera alle frontiere interne. In tutte le valutazioni sono inoltre prese in considerazione le questioni attinenti ai diritti fondamentali e il funzionamento delle autorità che applicano le pertinenti parti dell'*acquis* di Schengen.

In base ai programmi pluriennale e annuale e in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1053/2013, tra il 21 e il 25 marzo 2022 una squadra di esperti degli Stati membri e della Commissione ha proceduto a valutare l'applicazione, da parte della Svezia, dell'*acquis* di Schengen nel settore della cooperazione di polizia. La risultante relazione⁴ espone le conclusioni e le valutazioni, comprese le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

Contestualmente alla relazione, la squadra ha elaborato raccomandazioni sui provvedimenti correttivi tesi a colmare le carenze.

Il 9 giugno 2022 è stato adottato il nuovo regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio⁵. L'articolo 31, paragrafo 3, di detto regolamento prevede disposizioni transitorie secondo le quali, per le valutazioni effettuate prima del 1° febbraio 2023, le relazioni di valutazione e le raccomandazioni sono adottate conformemente al regolamento (UE) n. 1053/2013. Le attività di follow-up e monitoraggio di tali valutazioni, a cominciare dalla presentazione dei piani d'azione, dovrebbero essere svolte conformemente al regolamento (UE) 2022/922.

Di conseguenza le raccomandazioni di cui alla presente decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbero essere adottate conformemente al regolamento (UE) n. 1053/2013, mentre le attività di follow-up e monitoraggio di tali valutazioni, a cominciare dalla presentazione dei piani d'azione, dovrebbero essere svolte conformemente al regolamento (UE) 2022/922.

La presente proposta contiene raccomandazioni volte a garantire che la Svezia applichi in modo corretto ed efficace tutte le norme Schengen relative alla cooperazione di polizia.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

² Decisione di esecuzione C(2020) 8045 della Commissione, del 14 dicembre 2020, recante modifica della decisione di esecuzione C(2019) 3692 che stabilisce il programma di valutazione pluriennale per il periodo 2020-2024.

³ Decisione di esecuzione C(2021) 7727 della Commissione, del 4 novembre 2021, che stabilisce la prima parte del programma di valutazione annuale per il 2022 in conformità dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen.

⁴ C(2023) 260.

⁵ Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1).

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le raccomandazioni servono all'attuazione corretta ed efficace delle disposizioni esistenti nel settore.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le raccomandazioni non sono collegate ad altre normative fondamentali dell'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 15 del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio prevede che la Commissione presenti al Consiglio una proposta relativa all'adozione di raccomandazioni su provvedimenti correttivi tesi a colmare qualsiasi carenza riscontrata durante la valutazione. È necessaria un'azione a livello dell'Unione per rafforzare la fiducia reciproca fra gli Stati membri e assicurare un miglior coordinamento a livello dell'Unione di modo che gli Stati membri applichino correttamente ed efficacemente tutte le norme Schengen.

- **Proporzionalità**

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio rispecchia le competenze specifiche del Consiglio in materia di valutazione reciproca dell'attuazione delle politiche dell'Unione nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La presente proposta di decisione di esecuzione del Consiglio è pertanto proporzionata all'obiettivo perseguito.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

n.a.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Gli Stati membri hanno espresso un parere positivo sulla relazione di valutazione in sede di comitato Schengen.

- **Assunzione e uso di perizie**

n.a.

- **Valutazione d'impatto**

n.a.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

n.a.

- **Diritti fondamentali**

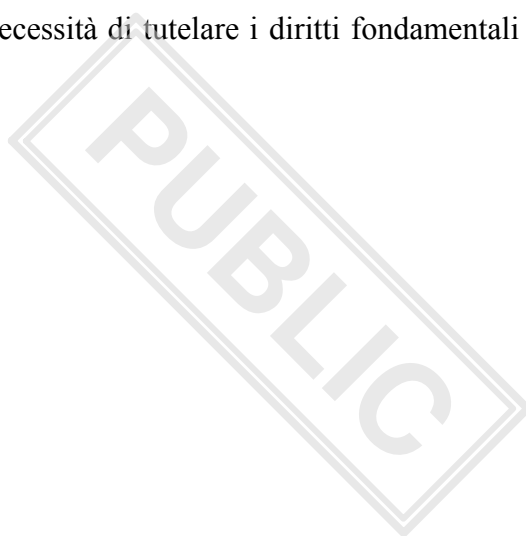
Nel processo di valutazione si è tenuto conto della necessità di tutelare i diritti fondamentali nell'applicazione dell'*acquis* di Schengen.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

n.a.

5. ALTRI ELEMENTI

n.a.



Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte della Svezia, dell'*acquis* di Schengen nel settore della cooperazione di polizia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen⁶, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel marzo 2022 è stata effettuata una valutazione Schengen della Svezia nel settore della cooperazione di polizia. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2023) 260 della Commissione è stata adottata una relazione contenente i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.
- (2) Durante la visita sono state individuate diverse migliori prassi: 1) la Svezia ha sviluppato una metodologia per individuare e valutare le sfere di attività in cui la criminalità organizzata ha un forte impatto sulle comunità; 2) la Svezia ha predisposto un quadro strutturato per la cooperazione multi-agenzia nel settore della lotta contro la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità; 3) l'autorità di polizia svedese si avvale di efficienti contatti bilaterali e multilaterali con le forze di polizia dei paesi nordici e di altri partner regionali; 4) la polizia svedese impiega funzionari addetti ai casi internazionali (*International Case Officers* - ICO) a livello regionale; 5) i funzionari di collegamento svedesi all'estero hanno accesso diretto alle banche dati nazionali e all'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol (*Europol's Secure Information Exchange Network Application* - SIENA); 6) la Svezia non impone limiti territoriali o temporali agli inseguimenti sul territorio svedese, e 7) la Svezia ha sviluppato un concetto di cooperazione "da locale a locale" per affrontare specifici problemi a livello regionale.
- (3) È opportuno formulare raccomandazioni sui provvedimenti correttivi che la Svezia deve adottare per colmare le carenze riscontrate nell'ambito della valutazione. È importante correggere ogni carenza, ma alla luce dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 1, 2 e 3.

⁶ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (4) Il 9 giugno 2022, il Consiglio ha adottato una raccomandazione relativa alla cooperazione operativa nell'attività di contrasto.⁷ Anche se tale raccomandazione non era ancora stata adottata al momento della valutazione, la Svezia è invitata a tenerne conto nell'attuazione delle raccomandazioni rilevanti formulate nella presente decisione.
- (5) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri.
- (6) Il regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio⁸ si applica dal 1° ottobre 2022. In conformità dell'articolo 31, paragrafo 3, di detto regolamento, le attività di follow-up e di monitoraggio delle relazioni di valutazione e delle raccomandazioni, a cominciare dalla presentazione dei piani d'azione, devono essere svolte conformemente al regolamento (UE) 2022/922.
- (7) Entro due mesi dall'adozione della presente decisione, la Svezia deve, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, elaborare un piano d'azione volto ad attuare tutte le raccomandazioni e a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione. La Svezia deve presentare tale piano d'azione alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

La Svezia è invitata a:

Punto di contatto unico

1. proseguire l'automazione del trattamento delle informazioni presso il punto di contatto unico, integrando anche l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol con il sistema di gestione dei fascicoli DAR;

Gestione delle informazioni e banche dati

2. migliorare l'applicazione di ricerca nazionale (PMF) sui dispositivi desktop e mobili al fine di effettuare singole interrogazioni relative a oggetti e persone, garantendo nel contempo che i controlli nel sistema d'informazione Schengen e nelle banche dati Interpol siano automatici. L'applicazione mobile mPMF dovrebbe inoltre consentire ricerche in relazione a veicoli esteri e ricerche nella banca dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti;
3. concedere l'accesso alla ricerca nel sistema di informazione Europol e/o in QUEST ad altri investigatori sulla base della loro necessità di conoscenza delle informazioni (*need to know*), impartendo la corrispondente formazione agli utenti finali;
4. predisporre un caricatore automatizzato di dati che alimenti il sistema di informazione Europol, includendo le informazioni sulle indagini in corso di competenza di Europol;
5. garantire l'accesso diretto all'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol a tutti i funzionari cui tale accesso risulterebbe utile ai fini del loro lavoro sulle reti criminali;

⁷ GU L 158 del 13.6.2022, pag. 53.

⁸ Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1).

6. concedere ed estendere ai funzionari di polizia, conformemente al diritto nazionale, l'accesso alla banca dati di intelligenze delle dogane;
7. dato il costante traffico transfrontaliero di bande criminali, incrementare il numero di telecamere per il riconoscimento automatico delle targhe (ANPR) in grado di effettuare controlli incrociati fra le banche dati (inter)nazionali della polizia conformemente al diritto nazionale;
8. sviluppare una soluzione tecnica per fornire ai funzionari dei servizi di contrasto, in caso di necessità, conformemente al diritto nazionale e ferme restando le adeguate garanzie in materia di protezione dei dati, un accesso informatizzato ai registri delle strutture che forniscono alloggi per soggiorni di breve durata ai cittadini di paesi terzi in Svezia;

Radiotelecomunicazioni

9. garantire, in partenariato con la Danimarca, l'uso di strumenti interoperabili transfrontalieri di radiotelecomunicazione conformemente all'articolo 44 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen;

Risorse umane e formazione

10. organizzare per tutto il personale competente una formazione continua obbligatoria più approfondita (e fornire il relativo materiale) sull'uso delle banche dati e degli strumenti di cooperazione internazionale di polizia (come l'accesso al VIS per le attività di contrasto, l'articolo 45 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio), adattata alle diverse mansioni assegnate;
11. migliorare la praticità e il contenuto del sito Intranet della polizia svedese (Intrapolis), anche per quanto riguarda i temi legati alla cooperazione internazionale di polizia, per continuare a diffondere informazioni e sostenere e promuovere gli strumenti della cooperazione internazionale nell'attività di contrasto;

Cooperazione transfrontaliera fra forze di polizia

12. predisporre un sistema di registrazione per le operazioni transfrontaliere ai sensi degli articoli 40 e 41 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen che consenta di compilare statistiche affidabili a livello nazionale per tali operazioni.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*